



COMUNE DI SAGAMA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 15</p> <p>DEL 28/09/2020</p>	<p><u>OGGETTO:</u> APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU – ANNO 2020</p>
--	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 17:10, sala delle adunanze in seduta pubblica, straordinaria, in prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

		Presenti	Assenti
1	CUCCUI GIOVANNIANTONIO	X	
2	FRAU ANTONELLO	X	
3	OBINU GIACOMO SALVATORE	X	
4	BIDDAU ARIANNA	X	
5	DETTORI ANTIOCO ELIA		X
6	CADEDDU BARBARA	X	
7	MANCA ALESSANDRO		X
8	PITZOLU ANTONELLA		X

Totale n. 5 3

Assume la presidenza il **Dr. Giovanniantonio Cuccui** in qualità di Sindaco .

Partecipa la **Dott.ssa Caterina Puggioni** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi 739-783, della legge 27/12/2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato art. 1 della legge n. 160/2019, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dallo stesso articolo al successivo comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741 del predetto articolo, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, comma 758, i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D. Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, dello stesso decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A alla legge 28/12/2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, nonché a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata

dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

PRESO ATTO che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 1, ai commi 748-755, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in legge 26/02/1994, n. 133;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 748-755, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in legge 26/02/1994, n. 133, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni:

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020;

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 14, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*", ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;

VISTO il DUPS e il bilancio di previsione per il triennio 2020-2021-2022 approvati da questo Consiglio in data 21/02/2020, rispettivamente con precedenti deliberazioni n. 3 e n. 4, e le successive variazioni agli stessi adottate nel corso del presente anno finanziario;

ACQUISITI in calce i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

VISTO l'art. 42 del TUEL, che attribuisce al Consiglio la competenza in merito;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

CON votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, da parte dei presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) Di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 con detrazione pari a 200,00;

- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;
- aliquota dello 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in legge 26/02/1994, n. 133;
- terreni agricoli esenti in quanto il Comune di Sagama è classificato come montano in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it> entro 30 giorni dalla data di esecutività – ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio – e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata ed unanime votazione,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE
	Data, 20/09/2020 IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA F.to Rag. Battistina Pira

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE
	Data, 20/09/2020 IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA F.to Rag. Battistina Pira

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giovanniantonio Cuccui

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Caterina Puggioni

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2020:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.To Caterina Puggioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 20/10/2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Sagama, 05/10/2020

IL RESPONSABILE
F.to Fabio Fonnesu

Autenticazione di copia

Si attesta che la presente copia del documento sopra riportato è stata prodotta mediante utilizzo di un sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti che garantisce la corrispondenza di forma e contenuto all'originale.

L'impiegato incaricato Fonnesu Fabio

Sagama, 05/10/2020